



DECRETO

**CHE DICHIARA ELEGGIBILE ALLA CARICA DI CONSIGLIERE I CITTADINI  
ANCHE MINORI DEGLI ANNI VENTICINQUE E QUELLI CHE HANNO VIVENTE IL  
PADRE**

**5 Luglio 1906**

**Art. 1.**

- In deroga alle disposizioni Statutarie (1) sono legalmente eletti a Consiglieri i cittadini maggiori degli anni ventuno che non abbiano ancora raggiunto il venticinquesimo anno. (2)

**Art. 2.**

- Il deroga alle stesse disposizioni statutarie sono legalmente eletti coloro che hanno vivente il padre. (3)

(1) Vedi Statuti, Libro I, Rub, 3., R. pag. 2 - nonchè Regolamento elettorale 5 maggio 1906 art. 22 n. 3

(2) La norma Statutaria venne messa nuovamente in vigore colla Legge elettorale 6 maggio 1909.

(3) Vedi art. 38 della Legge elettorale 6 maggio 1909.